

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1572

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE LUCA, PETRUCCI, GUERZONI,
BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, PIETRA
LENZI, VALLETTA, CADDEO e BAGNOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Modifica dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente l'esenzione dal certificato di tipo KE per i conducenti dei veicoli, adibiti a servizi di emergenza, delle organizzazioni di volontariato

ONOREVOLI SENATORI. - Il conseguimento del certificato di abilitazione professionale del tipo KE a seguito di esami - previsto dal comma 8 dell'articolo 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, per la guida di mezzi adibiti a servizi di emergenza - risulta eccessivamente oneroso per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, frustrandone o, quantomeno, ridimensionandone, la insostituibile funzione sociale.

Peraltro l'ordinamento comunitario (direttiva del Consiglio 91/439/CEE, del 29 luglio 1991) si limita a facultizzare gli Stati membri a «prevedere disposizioni (della legislazione nazionale, appunto) al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, eccetera) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2».

Le disposizioni richiamate, previste inoltre per i conducenti del gruppo 2, si limitano a stabilire che i candidati devono essere sottoposti ad un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e successivamente agli esami periodici prescritti dalla legislazione nazionale.

Pertanto rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale stabilire se e quali requisiti siano necessari per ammettere alla guida per scopi professionali (come taxi e ambulanze) i titolari di patente di categoria B.

Coerentemente compete allo stesso legislatore stabilire anche ragionevoli deroghe alla disciplina nella soggetta materia.

Nè può essere trascurato che la ricordata disciplina comunitaria si riferisce alla «guida per scopi professionali», mentre l'attività di volontariato - secondo la definizione legale di cui all'articolo 2 della citata legge n. 266 del 1991 - è «quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, e per fini di solidarietà».

In tale prospettiva, il legislatore italiano, nel bilanciamento tra gli interessi (meritevoli di tutela) delle organizzazioni di volontariato e le esigenze di sicurezza della circolazione stradale (sottese alla previsione del certificato di abilitazione professionale del tipo KE), può stabilire l'esenzione dal conseguimento di quel certificato per i conducenti di veicoli, adibiti a servizi di emergenza, delle organizzazioni di volontariato, appunto, imponendo, tuttavia, alle organizzazioni stesse l'onere di attestare l'idoneità alla guida di quei veicoli nelle forme, con le modalità, ed all'esito delle procedure di verifica, stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.

È proprio questo lo scopo ed il contenuto normativo del presente disegno di legge.

Il sostegno alla funzione sociale delle organizzazioni di volontariato, che ne risulta, si coniuga, in tale prospettiva, con l'assunzione di gravi responsabilità da parte delle organizzazioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto il periodo seguente:

«I conducenti di veicoli, adibiti a servizi di emergenza, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono esentati dal conseguire il certificato del tipo KE purchè le organizzazioni stesse ne attestino l'idoneità alla guida di quei veicoli nelle forme, con le modalità, ed all'esito delle procedure di verifica, stabilite dal Ministro dei trasporti con apposito decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

